



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 17 – 22 settembre 2022

Riunione del giorno 21 settembre 2022

95.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Sig.ra DI PERNA Marika
- Sig.ra DI SAVINO Silvia
- Sig.ra DI TOMA Isabella
- Sig.ra HASANI Artea
- Sig.ra MARTINO Margherita
- Sig.ra NOTARANGELO Marilisa

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

Avv. Massimo Rosi – Presidente

Avv. Antonio Amato– Vicepresidente

Avv. Andrea Ordine– Componente

Si è riunito per la discussione del procedimento aperto a seguito di atto di deferimento della Procura Federale Reg. n. 125.21.22 ricevuto in data 23 giugno 2022 per i seguenti capi di incolpazione:

- DI PERNA Marika - DI SAVINO Silvia - DI TOMA Isabella - HASANI Artea - MARTINO Margherita – NOTARANGELO MARILISA ognuna *“per essersi rifiutata di sottoporsi alla visita medica volta all’ottenimento del certificato di idoneità sportiva agonistica relativo alla stagione sportiva 2021/2022 e, più specificatamente, per la partecipazione al Trofeo Junior 3^a Divisione Femminile, nonostante il formale*



invito ricevuto dalla ASD Geda Volley Trani, con violazione delle seguenti disposizioni:
art. 10 Statuto FIPAV, art. 16 Statuto FIPAV, art. 19 RAT FIPAV, art. 1 Regol. Giurisd.
FIPAV, art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 5 Codice Etico FIPAV, art. 1 Codice di
Comportamento Sportivo CONI, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI.
Contesta la recidiva di cui all'art. 109 Reg. Giur.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Tribunale Federale avviava singoli procedimenti disciplinari e disponeva la convocazione delle atlete incolpate per l'odierna udienza; risultavano collegati in modalità videoconferenza Il sostituto procuratore federale Avv. Massimo Caravetta, nonché personalmente l'atleta Hasani Artea che rilasciava spontanee dichiarazioni, mentre nessuno era presente per le atlete incolpate .Il procuratore illustrava l'atto di deferimento chiedendo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 4 nei confronti dell'atleta Di Perna e di mesi tre per le altre.

Il Tribunale, dopo aver proceduto alla riunione dei singoli atti per connessione oggettiva, all'esito della predetta udienza dava lettura del dispositivo depositando contestualmente la presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La stessa parte esponente allega alla richiesta inviata alla procura il provvedimento n. 43 emesso da questo tribunale il 27 Gennaio 2022 con il quale le atlete oggi incolpate venivano sanzionate per non aver permesso il tesseramento, non avendo risposto al formale invito di invio della necessaria certificazione medica.

Anche se l'esposto richiama un torneo, il tesseramento alla Federazione sportiva è unico e pertanto per le omissioni oggi contestate, le atlete risultano già sanzionate.

Procedere nuovamente per gli stessi fatti comporterebbe la violazione del principio del



“ne bis in idem”

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera il non luogo a procedere nei confronti di tutte le incolpate

Roma, 21 settembre 2022

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 22 settembre 2022